

MANUALE

DEGLI ADEMPIMENTI CASSA EDILE

1. ISCRIZIONE IMPRESE

2. ALIQUOTE DI CONTRIBUTI E ACCANTONAMENTO

3. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVEDI

4. TRATTAMENTI INTEGRATIVI DI MALATTIA E INFORTUNIO

5. DENUNCIA MENSILE

6. VERSAMENTO MENSILE

7. INTERESSI COMPENSATIVI

8. APPALTI E SUBAPPALTI

9. TRATTAMENTI CIG APPRENDISTI

1. ISCRIZIONE IMPRESE

Sono soggette all'iscrizione alla Cassa Edile le imprese che effettuano lavori rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL dell'edilizia e che occupano lavoratori dipendenti, con qualifica di operaio o apprendista operaio, ivi compresi i soggetti privati che assumono dipendenti per l'esecuzione in proprio dei lavori di cui trattasi.

Le imprese invieranno la DOMANDA DI ISCRIZIONE (scaricabile dalla sezione "LE IMPRESE" del sito) unitamente al modulo DATI ANAGRAFICI IMPRESA (scaricabile dalla sezione "LE IMPRESE" del sito) che dovranno scrupolosamente compilare in tutte le sue parti e trasmettere controfirmate dal Titolare o Legale Rappresentante alla Cassa Edile; al ricevimento verrà assegnato il "numero di posizione" Cassa Edile e, sulla base di quanto dichiarato, l'impresa verrà classificata con attribuzione dell'aliquota contributiva dovuta.

2. ALIQUOTE DI CONTRIBUTI E ACCANTONAMENTO

A) ALIQUOTA DEI CONTRIBUTI

I contributi dovuti alla Cassa Edile dalle imprese sono **dal 01.01.2012** i seguenti:

- per CASSA EDILE **3%** (di cui 0,50% a carico del Lavoratore) così suddiviso:
 - 0,35% per ASSISTENZA SOCIALE non sanitaria;
 - 1,00% per ASSISTENZA SANITARIA;
 - 1,65% per INDENNITA' INTEGRATIVA DI MALATTIA E INFORTUNIO;
- per SCUOLA EDILE **0,70%**;
- per VESTIARIO **0,30%**;
- per COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PREV. INFORTUNI **0,35%**;
- per ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA **3,30%**;
- per QUOTE NAZIONALI ADESIONE CONTRATTUALE **0,44%** (di cui 0,22% a carico del lavoratore);
- per QUOTE TERRITORIALI ADESIONE CONTRATTUALE **1,24%** (di cui 0,62% a carico del lavoratore);
- per CARENZA MALATTIA **0,02%**;
- per CIG APPRENDISTI **0,15%**;
- per LAVORI USURANTI E PESANTI **0,10%**;
- per RLST **0,20%**

il contributo per il RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA non è dovuto dalle imprese che occupano più di 15 dipendenti con riferimento alla denuncia Cassa Edile del SETTEMBRE precedente;

Per un **totale complessivo** del **9,80%** (di cui 1,34% a carico del lavoratore).

Per le imprese con un numero di lavoratori *superiore a 15* il contributo complessivo è del **9,60%**.

Le imprese associate alla Sezione Edile dell'Unione Industriali di Imperia aderente all'ANCE sono inoltre tenute al versamento:

- del **CONTRIBUTO ASSOCIATIVO** dell'**1,30%** di cui lo **0,80%** viene rimesso all'Unione Industriali della provincia di Imperia e lo **0,50%** all'Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Per le imprese associate con sede legale fuori provincia i contributi associativi di cui sopra sono sostituiti da un unico contributo dovuto all'ANCE nella misura complessiva dell'**1,30%**.

I contributi vanno calcolati sulla retribuzione, costituita da **PAGA BASE DI FATTO** (minimo di paga oraria più eventuale superminimo), **INDENNITÀ DI CONTINGENZA**, **INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE**, **E.D.R.** e **UTILE DI COTTIMO**, per le **ore ordinarie** e sul trattamento economico per le **festività** (escluso il 4 Novembre).

Il prospetto riassuntivo dei contributi è scaricabile dalla sezione "LE TABELLE" del sito.

B) ALIQUOTA DELL'ACCANTONAMENTO

Le imprese devono corrispondere mensilmente agli operai il **TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA E FERIE** nella misura del **18,50%**. Il calcolo va effettuato sulla retribuzione, costituita da **PAGA BASE DI FATTO** (minimo di paga oraria più eventuale superminimo), **INDENNITÀ DI CONTINGENZA**, **INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE**, **E.D.R.**, **UTILE DI COTTIMO** E **MAGGIORAZIONE PER I CAPI-SQUADRA**, per le ore **ordinarie** e sul trattamento economico per le **festività** (escluso il 4 Novembre).

L'importo netto che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al **14,20%** computato sulla stessa retribuzione su cui si calcola la percentuale del 18,50%.

La percentuale spetta ai lavoratori anche durante l'assenza per malattia o infortunio.

	Periodo	da corrispondere all'operaio	da accantonare in C.E.
MALATTIA	dal 1° al 270° giorno	18,50%	14,20%
INFORTUNIO	dal 1° al 3° giorno	18,50%	14,20%
	dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
	dal 91° a guarigione	4,60%	3,60%

N.B.: le percentuali vanno calcolate sulla retribuzione, come sopra evidenziata, per l'orario normale contrattuale.

Ricordiamo che dal 1 ottobre 2000 la percentuale per i **RIPOSI ANNUI** pari al **4,95%** è corrisposta mensilmente ai lavoratori direttamente dall'impresa in busta paga.

C) MULTE

Vanno inoltre versate alla Cassa Edile le eventuali multe applicate ai lavoratori come previsto dal CCNL.

3. PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PREVEDI

Le Associazioni Nazionali di categoria hanno costituito il Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – **PREVEDI** – al fine di consentire ai lavoratori che vorranno aderire una pensione integrativa a quella pubblica.

Alle Casse Edili sono stati demandati i compiti di acquisizione e versamento dei contributi relativi. I contributi al **PREVEDI** stabiliti dall'accordo sindacale nazionale del 29 gennaio 2000 (allegato H del CCNL) sono i seguenti:

CONTRIBUTO 1 % (sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR) a carico dell'Impresa

CONTRIBUTO 1 % (sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR) a carico del lavoratore ed inoltre una **QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** come segue:

QUOTA 18 % del TFR per i lavoratori di prima occupazione (in qualunque settore produttivo) anteriore al 29 aprile 1993 (con possibilità di portare al 100% la quota di TFR versato) ovvero

QUOTA 100 % del TFR per i lavoratori di prima occupazione posteriore al 28 aprile 1993.

I lavoratori possono inoltre effettuare ulteriori versamenti volontari a proprio carico (aumentando il contributo dell'1% di cui sopra).

Per le adesioni dal 1.01.2007 può essere conferito anche solo il TFR.

Per le adesioni dal 17.09.2010 possono essere conferiti anche solo i contributi a carico dell'Impresa e del lavoratore.

Adesione al fondo prevedi da parte dei lavoratori

Il lavoratore, sia operaio che impiegato, che vorrà aderire al PREVEDI dovrà far pervenire alla Cassa Edile la DOMANDA DI ADESIONE debitamente compilata e firmata con il modello TFR1 o TFR2 (assunti dal 1.01.2007).

Adempimenti da parte dell'Impresa

- Ricevimento domanda di adesione del lavoratore:
l'impresa, ricevuta la domanda di adesione dalla Cassa Edile, dovrà immediatamente prenderne nota ai fini degli adempimenti a proprio carico.
- Contributi PREVEDI:
la trattenuta in busta paga e gli altri versamenti della contribuzione PREVEDI del lavoratore che ha presentato domanda di adesione inizierà ad operare dal primo giorno del mese in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 o TFR2.

Aspetti previdenziali e fiscali

Il contributo PREVEDI 1% a carico dell'impresa è gravato dal solo contributo di solidarietà del 10% nei confronti dell'INPS. Per il lavoratore detto contributo versato dall'impresa concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF ma costituisce, unitamente al contributo a suo carico (1% più l'eventuale contributo volontario) un onere deducibile, che l'Impresa deve riconoscere in busta paga.

4. TRATTAMENTI INTEGRATIVI DI MALATTIA E INFORTUNIO

Ferma restando la disciplina legislativa delle prestazioni economiche da parte dell'INPS e dell'INAIL, il CCNL prevede l'erogazione di trattamenti integrativi (a operai e apprendisti operai).

Gli aspetti essenziali possono così sintetizzarsi:

- erogazione di trattamenti economici giornalieri (calcolati su base convenzionale mediante l'applicazione di coefficienti) effettuata direttamente dall'impresa al lavoratore con la busta paga mensile. Il trattamento è dovuto dall'impresa ai lavoratori non in prova e nei limiti della conservazione obbligatoria del posto;
- mantenimento della mutualizzazione dell'onere tramite la Cassa Edile, attraverso un rimborso all'impresa del trattamento economico corrisposto al lavoratore, alle condizioni indicate nell'accordo.

Di seguito vengono analizzate specificatamente le varie disposizioni della normativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE EROGATO DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA AL LAVORATORE

A) MALATTIA

- a) Requisiti: il lavoratore non deve essere in periodo di prova.
- b) Periodo integrabile: il lavoratore ha diritto al trattamento economico nei limiti della conservazione del posto, cioè nove mesi consecutivi (oppure nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi) per i lavoratori con un'anzianità fino a tre anni e mezzo, dodici mesi consecutivi (oppure dodici mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi) per i lavoratori con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo. In caso di malattia insorta durante il preavviso il trattamento è dovuto fino alla scadenza del preavviso stesso.
- c) Giornate integrabili: i primi 3 giorni sono integrabili solo se la malattia supera i 2 giorni (nel caso in cui la malattia abbia una durata dai 3 ai 6 giorni l'integrazione è dovuta solo per 2 eventi nel corso dell'anno solare con la medesima impresa); i giorni dal 4° al 180° sono integrabili per le giornate indennizzate dall'INPS, dal 181° al 270° giorno (fino al dodicesimo mese per operai con anzianità superiore a tre anni e sei mesi) solo per le giornate non indennizzate dall'INPS (infatti per le malattie "a cavaliere di due anni solari" l'operaio beneficia dell'indennità INPS anche dopo il 180° giorno, sicché in tal caso cessano i presupposti del trattamento a carico dell'impresa).

Il trattamento è corrisposto per sei giorni la settimana escluse le festività infrasettimanali (per le quali l'impresa deve corrispondere il trattamento economico di cui all'Art. 17 del C.C.N.L.). In caso di ricaduta si applica la normativa adottata dall'INPS.

- d) Trattamento Economico Giornaliero: l'impresa deve erogare mensilmente all'operaio o apprendista operaio un trattamento economico giornaliero per tutte le giornate di malattia integrabili (come sopra determinate) comprese nel mese.
- e) Calcolo del Trattamento Economico Giornaliero: il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (costituita da paga base, contingenza, indennità territoriale di settore e elemento economico territoriale), in vigore nel mese, per i seguenti coefficienti:
- 0,3000** - per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 2 gg. di durata (solo per 2 eventi nell'anno solare con la medesima impresa)
 - 0,5495** - per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 gg. di durata
 - 1,0495** - per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 gg. di durata
 - 0,3795** - dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate INPS
 - 0,1565** - dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate INPS
 - 0,5495** - dal 181° al 270° giorno (fino al compimento del dodicesimo mese per i lavoratori con anzianità di 3 anni e 6 mesi) per le giornate non indennizzate INPS

Il risultato così ottenuto si moltiplica per il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Pertanto, nella generalità dei casi sarà $40 : 6 = 6,66666$.

Per gli operai discontinui sarà rapportato al diverso orario stabilito dal contratto.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si divide per 6 l'orario settimanale convenuto.

(Nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui al C.C.N.L., nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento economico è ridotto di **1/173** per ogni ora di assenza ingiustificata).

Esemplificazione del meccanismo di calcolo:

R.O.L. x COEFFICIENTE x 6,66666 = TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO

R.O.L. = Retribuzione Oraria Lorda (paga base + contingenza + indennità territoriale di settore + elemento economico territoriale) della categoria di appartenenza dell'operaio durante l'assenza per malattia.

La Cassa Edile elabora le tabelle dei trattamenti economici giornalieri dovuti agli operai ed agli apprendisti visualizzabili e stampabili dal sito internet www.cassaedileimperia.it.

- f) Trattamento Economico per Ferie e Gratifica Natalizia durante la Malattia: come già detto al punto 2 lettera B l'impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta a corrispondere al lavoratore in malattia la percentuale di cui all'Art. 18 del C.C.N.L.
- g) Percentuale Riposi Annuo: dall'1.10.2000 i coefficienti per il calcolo delle integrazioni di malattia previsti dal precedente art. 27 CCNL sono stati aumentati dello 0,0495 al fine di comprendere nell'integrazione diretta quanto, fino al 30.09.2000, veniva accantonato per tale titolo. **Solo nel caso di malattia di durata fino a 6 giorni**, non essendo compreso nel trattamento di carenza, se dovuto, l'impresa corrisponderà direttamente all'operaio il 4,95% per il periodo di **carenza**.

B) INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

- a) Requisiti: l'operaio non deve essere in prova.
- b) Periodo integrabile: l'operaio ha diritto al trattamento economico nei limiti della conservazione del posto (per l'infortunio fino a quanto dura l'inabilità temporanea assoluta, per la malattia professionale per nove mesi consecutivi oppure nove mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi). In caso di infortunio o malattia professionale insorta durante il periodo di preavviso il trattamento è dovuto per un massimo di 6 mesi.
- c) Giornate integrabili: sono quelle indennizzate dall'INAIL, cioè tutte le giornate dal 4° giorno di assenza in poi comprese le domeniche e le festività - il trattamento è corrisposto pertanto per sette giorni (**N.B.**: non si deve conteggiare il giorno in cui è avvenuto

l'infortunio). Inoltre dal 1.11.2004 devono essere integrati anche i primi tre giorni successivi a quello dell'infortunio.

- d) Trattamento Economico Giornaliero: l'impresa deve erogare mensilmente al lavoratore un trattamento economico giornaliero per tutte le giornate di inabilità integrabili (come sopra determinate) comprese nel mese.
- e) Calcolo del Trattamento Economico Giornaliero. il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria (costituita da paga base, contingenza, indennità territoriale di settore e elemento economico territoriale), in vigore nel mese, per i seguenti coefficienti:

0,2538 - dal 1° al 90° giorno

0,0574 - dal 91° giorno in poi

Il risultato così ottenuto si moltiplica per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Pertanto, nella generalità dei casi, sarà $40 : 7 = 5,71428$.

Per gli operai discontinui sarà rapportato al diverso orario stabilito dal contratto.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si divide per 7 l'orario settimanale convenuto.

(Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui al C.C.N.L., nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale il trattamento economico è ridotto di **1/173** per ogni ora di assenza ingiustificata).

Esemplificazione del meccanismo di calcolo:

R.O.L. x COEFFICIENTE x 5,71428 = TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO

R.O.L. = Retribuzione Oraria Lorda (paga base + contingenza + indennità territoriale di settore + elemento economico territoriale) della categoria di appartenenza dell'operaio durante l'assenza per infortunio.

La Cassa Edile elabora le tabelle dei trattamenti economici giornalieri dovuti agli operai ed agli apprendisti visualizzabili e stampabili dal sito internet www.cassaedileimperia.it.

- f) Trattamento Economico per Ferie e Gratifica Natalizia durante l'Infortunio o la Malattia Professionale: come già detto al punto 2 lettera B l'impresa nei limiti della conservazione del posto, deve corrispondere e quindi accantonare la differenza tra la percentuale intera prevista dall'Art. 18 del C.C.N.L. e la quota corrisposta per lo stesso titolo dall'INAIL.
- g) Percentuale Riposi Annui: dall'1.10.2000 anche i coefficienti per il calcolo delle integrazioni di infortunio previsti dal precedente art. 27 CCNL sono stati aumentati al fine di comprendere quanto, fino al 30.09.2000, veniva accantonato per tale titolo.
- Per il giorno dell'infortunio la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa al lavoratore.
- Per il 1°, 2° e 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio (o data inizio Malattia Professionale) tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

MUTUALIZZAZIONE DELL'ONERE PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE TRAMITE LA CASSA EDILE

Il trattamento economico giornaliero a carico delle imprese per malattia, infortunio e malattia professionale è mutualizzato tramite la Cassa Edile, mentre resta a carico dell'impresa l'onere derivante dai contributi previdenziali su tale trattamento oltre che la quota (0,0495) relativa ai riposi annui aggiunta nei coefficienti dal 1.10.2000.

La mutualizzazione avviene mediante rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento spettante applicando sempre i coefficienti non comprensivi del 4,95% (allegato "E" C.C.N.L. 18.06.2008):

- per la malattia: **0,300** - per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 2 gg. di durata (solo per 2 eventi di malattia nell'anno solare con la medesima impresa)
- 0,500** - per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 gg. di durata
- 1,000** - per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 gg. di durata
- 0,330** - dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate INPS
- 0,107** - dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate INPS

0,500 - dal 181° al 270° giorno (o fino al compimento del dodicesimo mese) per le giornate non indennizzate INPS

- per l'infortunio: **0,234** - dal 1° al 90° giorno
0,045 - dal 91° giorno in poi

MODALITÀ DI RIMBORSO - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per ottenere il rimborso dei trattamenti economici corrisposti l'impresa deve indicare nella Denuncia Mensile (vedi successivo punto 5) i dati richiesti.

RIMBORSO PER INTERO

Il rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto al lavoratore se:

1. nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per il lavoratore interessato almeno 450 ore, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale (le ore computate sono le seguenti: ordinarie lavorate, di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, festività, c.i.g., ferie, riposi annui, permessi retribuiti);
 2. il lavoratore risulta assunto da meno di tre mesi;
 3. il lavoratore risultava in aspettativa sindacale o per pubbliche funzioni negli ultimi tre mesi.
- In relazione al punto 1) si sottolinea che per il raggiungimento delle 450 ore vengono considerate valide solo le ore riportate sulle denunce dei tre mesi di riferimento.
In mancanza delle denunce dei tre mesi di riferimento il rimborso non potrà aver luogo.

RIMBORSO RIDOTTO

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al minimo contrattualmente fissato di 450 ore trimestrali, il rimborso è ridotto in proporzione.

LIQUIDAZIONE

La Cassa Edile, dopo aver accertato la regolarità dei dati esposti sulla denuncia, ed eventualmente a seguito della ulteriore documentazione richiesta, disporrà in tempi brevi l'accredito dell'importo rimborsabile sul c/c dell'impresa, con valuta fissa per il beneficiario. All'impresa stessa verrà data comunicazione del bonifico.

5. DENUNCIA MENSILE

La denuncia mensile contiene tutti i dati necessari ad assolvere agli adempimenti contrattuali demandati alla Cassa Edile, quali l'accantonamento del trattamento economico per gratifica natalizia e ferie (art. 18 e all. D CCNL 18.06.2008), l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria (art. 29 e all. C CCNL), la fornitura degli indumenti da lavoro, il rimborso dei trattamenti integrativi di malattia e infortunio (artt. 26 e 27 e all. E CCNL), l'erogazione delle altre prestazioni assistenziali ai lavoratori (art. 36 CCNL e Regolamento Cassa Edile) e le contribuzioni destinate al Fondo Pensioni PREVEDI.

La denuncia deve essere trasmessa alla Cassa Edile esclusivamente per via telematica tramite il servizio MUT (Modello Unico Telematico), indipendentemente dalla posizione dei versamenti, entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce.

N.B.: *Poniamo all'attenzione che tutte le prestazioni della Cassa Edile sono effettuate in base ai dati acquisiti dalle denunce trasmesse*

L'impresa se provvede direttamente all'invio della Denuncia Mensile dovrà abilitarsi direttamente dal sito <http://mut.cnce.it>, il consulente, se non già registrato presso la Cassa Edile di Imperia, dovrà chiedere il rilascio di apposita password alla nostra Cassa Edile.

Mensilmente la Cassa Edile mette a disposizione sul SERVER NAZIONALE MUT le Denunce da scaricare, compilare (anche tramite il software paghe in dotazione) e trasmettere alla Cassa Edile.

La denuncia mensile prevede una parte relativa ai DATI DELL'IMPRESA ed una parte relativa ai DATI DEI LAVORATORI OCCUPATI.

La parte dell'IMPRESA contiene i dati dei CANTIERI, i TOTALI delle ORE, degli IMPONIBILI, degli ACCANTONAMENTI, la determinazione dei CONTRIBUTI dovuti.

La parte dei LAVORATORI OCCUPATI contiene i dati di tutti i lavoratori in forza nel mese: ANAGRAFICI, ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO, LIVELLO e MANSIONE, ORE, IMPONIBILI di ACCANTONAMENTO e CONTRIBUTI, importi degli ACCANTONAMENTI e i dati degli eventuali eventi

di MALATTIA e/o INFORTUNIO e dell'eventuale CONTRIBUZIONE al FONDO PENSIONE PREVEDI, nonché LA SCELTA OPERATA PER IL T.F.R.

DATI DENUNCIA – IMPRESA

TESTATA

Codice Impresa: numero di posizione attribuito dalla Cassa Edile alla singola impresa.

Ragione sociale Impresa: cognome e nome o denominazione dell'impresa come comunicato al momento dell'iscrizione. Qualora si riscontrassero errori o avvengano variazioni si prega di comunicarli.

Codice consulente: numero attribuito dalla Cassa Edile allo Studio di consulenza.

Dati anagrafici impresa: come comunicati al momento dell'iscrizione o successive variazioni; qualora si riscontrassero errori o avvengano variazioni si prega di comunicarli.

Mese/anno: periodo di paga mensile al quale si riferisce la denuncia.

Cessazione/Sospensione/giorno: campi in cui inserire i dati di un'eventuale cessazione/sospensione dell'attività dell'impresa nel mese.

CANTIERI

Progressivo cantiere: è un codice numerico attribuito dall'impresa al singolo cantiere e serve per abbinare al cantiere stesso i lavoratori ivi occupati nel mese (per ogni operaio dovrà essere indicato il relativo codice cantiere).

Codice cantiere CE: è un codice numerico attribuito dalla Cassa edile ad ogni cantiere.

Denominazione cantiere: deve essere indicata la denominazione e/o il luogo (nel senso di indirizzo, zona, località) al fine di individuare senza incertezze il cantiere.

N.B.: può essere omessa in questo campo l'indicazione del Comune, in mancanza di spazio, in quanto è prevista successivamente l'indicazione del CAP.

C.A.P. cantiere: trattasi del C.A.P. del Comune ove insiste (anche solo prevalentemente) il cantiere.

Mese/Anno inizio: deve essere indicato il mese e l'anno nel quale ha avuto inizio il cantiere;

Descrizione 2 cantiere: da utilizzarsi nel caso in cui lo spazio del campo "DENOMINAZIONE CANTIERE" non sia sufficiente;

Committente:

- per APPALTI PUBBLICI E PRIVATI indicare il nome del COMMITTENTE
- per LAVORI IN PROPRIO indicare "PROPRIO"
- per le SOCIETÀ DI LAVORO TEMPORANEO indicare L'IMPRESA EDILE presso cui sono impegnati i lavoratori
- in caso di SUBAPPALTO indicare L'IMPRESA APPALTATRICE

Committente (DESCR. 2): campo da utilizzarsi per specificare il nome del committente;

Tipo Cantiere: selezionare

Codice 1 per committente pubblico
Codice 2 per committente privato
Codice 3 per lavori in proprio
Codice 4 per lavori in appalto o subappalto da impresa edile

Attività: selezionare il codice relativo al tipo di attività svolta nel cantiere come dalla seguente tabella:

01	Edilizia abitativa
02	Edilizia non abitativa
03	Manutenzione
04	Restauro
05	Completamento e rifinitura delle costruzioni edili
06	Costruzioni idrauliche
07	Movimenti di terra
08	Costruzioni e manutenzioni stradali e ferroviarie
09	Costruzioni sotterranee

10	Costruzioni di linee e condotte
11	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
12	Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento amato

Retribuzione imponibile: in questo campo deve essere indicato l'IMPONIBILE INPS relativo a tutti i lavoratori (operai e apprendisti) occupati prevalentemente nel cantiere.

Situazione cantiere e giorno: questi campi servono essenzialmente per comunicare eventuali sospensioni e/o riprese di attività del cantiere; nel campo "situaz." deve essere indicato il codice seguente seguito dal giorno in cui è avvenuta (per codici diversi da 1):

1	NORMALE ATTIVITÀ (questo codice si può anche omettere, nel senso che se non viene indicato il cantiere si considera in normale attività con lavoratori dipendenti) N.B.: il cantiere è considerato in normale attività anche durante la chiusura per ferie collettive
2	RIPRESA LAVORI
3	SOSPENSIONE LAVORI
4	CESSAZIONE
5	SENZA DIPENDENTI

Lav. trasfertisti: indicare se nel cantiere sono occupati lavoratori in trasferta ISCRITTI presso ALTRA CASSA EDILE;

Subappalto: indicare l'eventuale affidamento di lavori edili del cantiere ad altra impresa edile, in appalto o subappalto;

Lav. interinali: indicare se nel cantiere sono occupati lavoratori dipendenti da Società di lavoro interinale.

TOTALI E RIEPILOGHI

Riassumono I DATI DEI LAVORATORI OCCUPATI.

Totale imponibile G.N.F.: indica la somma della retribuzione imponibile per il calcolo dell'accantonamento per gratifica natalizia e ferie esposta sui singoli lavoratori;

Totale imponibile contribuiti: indica la somma della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi Cassa Edile esposta sui singoli lavoratori;

Totale imponibile T.F.R.: indica la somma degli imponibili TFR esposti sui singoli lavoratori;

% Accantonamento: indica l'aliquota dell'accantonamento da versare

1 Tot. accantonamento: indica la somma degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie per ore ordinarie e festività esposti al campo G.N.F. dei singoli lavoratori;

2 Accantonamento malattia e infortunio: indica la somma degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie per periodi di malattia e infortunio esposti al campo GNF MAL/INF dei singoli lavoratori;

3 Totale 1 + 2: è la sommatoria dei due accantonamenti totali di cui ai punti precedenti;

% Contributi: indica l'aliquota contributiva

4 Contributi: determina i contributi complessivi dovuti alla Cassa Edile per le varie gestioni (Cassa Edile, Scuola Edile, Contributo Paritetico Territoriale, A.P.E., A.P.E.S., Vestiario, Quote di adesione contrattuale, carenza malattia,cig apprendisti, lavori usuranti, RLST) moltiplicando il TOTALE IMPONIBILE CONTRIBUTI relativo a tutti i lavoratori, come sopra esposto, per l'aliquota indicata.

5 Contributi Prev. Compl.: indica la somma dei contributi PREVEDI a carico del datore di lavoro, dei lavoratori e delle quote di TFR destinate al Fondo pensione come esposti sui lavoratori;

6 Crediti/Debiti Precedenti: campo precompilato dalla Cassa Edile con il saldo delle differenze relative alle denunce/versamenti dei mesi precedenti;

% Contributi Associativi Imprese: indica l'aliquota contributiva per le imprese associate alle associazioni dei Datori di Lavoro;

7 Contributi Associativi Imprese: indica l'importo dei contributi per le imprese associate alle associazioni dei Datori di Lavoro con sede nella provincia di Imperia;

% Contributi Associativi F/P: indica l'aliquota contributiva per le imprese associate alle associazioni dei Datori di Lavoro con sede fuori dalla Provincia di Imperia;

7.1 Contributi Associativi Imprese F/P: indica l'importo dei contributi per le imprese associate alle associazioni dei Datori di Lavoro con sede fuori provincia;

9 Totale da versare: somma algebrica degli importi esposti ai punti **3**, **4**, **5**, **6**, **7** e **7,1**;

Riepilogo ore: indica la somma delle varie tipologie di ore come esposte sui singoli lavoratori;

Totale lavoratori in denuncia: riporta il numero dei lavoratori presenti in denuncia;

Totale retribuzione imponibile cantieri: indica la somma delle retribuzioni indicate per singolo cantiere;

Numero cantieri: indica il numero dei cantieri indicati in denuncia.

DATI DENUNCIA - LAVORATORI

Cognome Nome:

indicare separatamente il cognome del lavoratore e il nome (N.B.: qualora il cognome e/o il nome siano composti da più parole le stesse andranno separate da un carattere lasciato in bianco);

Codice operaio C.E.: numero di matricola attribuito dalla Cassa Edile al singolo operaio;

Codice Fiscale: del lavoratore. Attenzione: l'esattezza del codice fiscale è essenziale per l'erogazione delle prestazioni soggette a ritenuta d'acconto e per i successivi adempimenti da parte della Cassa Edile quale sostituto d'imposta (certificazione e dichiarazione) nonché per la codifica e il ricongiungimento delle ore maturate presso tutte le Casse Edili d'Italia tramite la banca dati A.P.E. nazionale e la previdenza complementare, pertanto se ne raccomanda un efficace controllo.

Data di nascita: del lavoratore espressa nella forma GG MM AAAA;

Dati Anagrafici dell'operaio: Comune di nascita, Provincia di nascita, Indirizzo (si prega di acquisirlo direttamente dall'operaio o da documenti recenti poiché è a questo recapito che verranno inviate le liquidazioni);

Cantiere: indicare il CODICE DEL CANTIERE (come indicato nella sezione CANTIERI) nel quale, nel mese, il lavoratore è stato prevalentemente occupato. ATTENZIONE: l'indicazione è obbligatoria.

Fuori Provincia: indicare se il lavoratore è impegnato in trasferta presso un cantiere fuori della provincia di Imperia.

Altra Cassa: questo campo deve essere compilato solo nel caso in cui il lavoratore "durante il mese" sia iscritto, oltre alla Cassa Edile della Provincia di Imperia, anche ad un'altra Cassa Edile. In tal caso indicare il codice dell'altra Cassa Edile prelevato DALL'ELENCO CODICI CASSE EDILI scaricabile dal nostro sito nella sezione MUT/INFORMAZIONI SUL SERVIZIO.

Data festività patrono: indicare il giorno in cui viene corrisposta all'operaio la festività patronale nella forma GG MM AAAA

Data assunzione: del lavoratore espressa nella forma GG MM AAAA; nel caso in cui la data di assunzione sia precedente al mese di competenza, per operai trasferiti da altra provincia, specificare la data di trasferimento nel successivo campo "DATA TRASFERIMENTO"

Tipo assunzione: selezionare:

1	tempo indeterminato
2	tempo determinato
3	part-time
4	formazione lavoro
5	apprendistato
6	cottimista

Orario settimanale part-time: numero delle ore settimanali per rapporti con contratto a tempo parziale (causale assunzione 3 - part-time).

Data trasferimento: indicare la data di trasferimento per gli operai provenienti da altra provincia;

Giorno cessazione: indicare il giorno (del mese cui si riferisce la denuncia) di cessazione del rapporto di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile di Imperia;

Tipo cessazione: selezionare:

1	Licenziamento
2	Dimissioni
3	Trasferimento o trasferta in altra provincia
4	Decesso
5	Da operaio a impiegato

Livello: (categoria, qualifica) di inquadramento del lavoratore utilizzando la codifica:

APPRENDISTI

4A	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 1°sem.
4B	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 2°sem.
4C	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 3°sem.
4D	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 4°sem.
4E	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 5°sem.
4F	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 6°sem.
4G	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 7°sem.
4H	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 8°sem.
4L	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 9°sem.
4M	Appr. Artig. prof. 1°gr. super 10°sem.
5A	Appr. Artig. prof. 1°gr. 1°sem.
5B	Appr. Artig. prof. 1°gr. 2°sem.
5C	Appr. Artig. prof. 1°gr. 3°sem.
5D	Appr. Artig. prof. 1°gr. 4°sem.
5E	Appr. Artig. prof. 1°gr. 5°sem.
5F	Appr. Artig. prof. 1°gr. 6°sem.
5G	Appr. Artig. prof. 1°gr. 7°sem.
5H	Appr. Artig. prof. 1°gr. 8°sem.
5L	Appr. Artig. prof. 1°gr. 9°sem.
5M	Appr. Artig. prof. 1°gr. 10°sem.
6A	Appr. Artig. prof. 2°gr. 1°sem.
6B	Appr. Artig. prof. 2°gr. 2°sem.
6C	Appr. Artig. prof. 2°gr. 3°sem.
6D	Appr. Artig. prof. 2°gr. 4°sem.
6E	Appr. Artig. prof. 2°gr. 5°sem.
6F	Appr. Artig. prof. 2°gr. 6°sem.
6G	Appr. Artig. prof. 2°gr. 7°sem.

6H	Appr. Artig. prof. 2°gr. 8°sem.
6L	Appr. Artig. prof. 2°gr. 9°sem.
7A	Appr. Artig. prof. 3°gr. 1°sem.
7B	Appr. Artig. prof. 3°gr. 2°sem.
7C	Appr. Artig. prof. 3°gr. 3°sem.
7D	Appr. Artig. prof. 3°gr. 4°sem.
7E	Appr. Artig. prof. 3°gr. 5°sem.
7F	Appr. Artig. prof. 3°gr. 6°sem.
A1	Apprendista 1° semestre
A2	Apprendista 2° semestre
A3	Apprendista 3° semestre
A4	Apprendista 4° semestre
A5	Apprendista 5° semestre
A6	Apprendista 6° semestre
A7	Apprendista 7° semestre
A8	Apprendista 8° semestre
A9	Apprendista 9° semestre
AA	Appr. Istruz./fomaz.
AB	Appr. Prof. Qualifica 2° Liv.
AC	Appr. Prof. Qualifica 3° Liv.
AD	Appr. Prof. Qualifica 4° Liv.
AF	Appr. Prof. 1° Ins. Qualifica 2° Liv.
AG	Appr. Prof. 1° Ins. Qual. 3° Liv. Retr. 1° Liv
AH	Appr. Prof. 1° Ins. Qual. 3° Liv. Retr. 2° Liv
AL	Appr. Prof. 1° Ins. Qual. 4° Liv. Retr. 2° Liv
AM	Appr. Prof. 1° Ins. Qual. 4° Liv. Retr. 3° Liv

OPERAI

O1	Operaio Comune
O2	Operaio qualificato
O3	Operaio Specializzato
O4	Operaio IV Livello

F1	CFL (Retrib. Operaio Comune)
F2	CFL (Retrib. Operaio Qualificato)
D1	Discontinuo 50 ore
D2	Discontinuo 60 ore

IMPIEGATI

I1	Impiegato 1° Liv.
I2	Impiegato 2° Liv.
I3	Impiegato 3° Liv.
I4	Impiegato 4° Liv.

I5	Impiegato 5° Liv.
I6	Impiegato 6° Liv.
I7	Impiegato 7° Liv.
Q1	Quadro

La codifica è unica a prescindere dal tipo di rapporto (indeterminato o determinato, full-time o part-time ecc.).

Si raccomanda alle imprese ed ai consulenti di segnalare tempestivamente i passaggi di qualifica (es. da O2 operaio qualificato a O3 operaio specializzato), quelli dei vari semestri dell'apprendistato (es. da A1 apprendista 1° semestre a A2 apprendista 2° semestre) come pure l'avvenuta qualificazione degli apprendisti in quanto sulla base del livello:

- viene controllata la congruità degli accantonamenti e contributi Cassa Edile;
- viene controllato ed erogato il rimborso dei trattamenti integrativi di malattia ed infortunio;
- viene corrisposta, per gli aventi diritto, la prestazione denominata Anzianità Professionale Edile.

Mansione: (mestiere) specifica svolta dal lavoratore in maniera prevalente utilizzando la seguente codifica:

00	non indicata (impiegati)
01	muratore
02	carpentiere – pontatore
03	ferraiolo
04	gruista
05	autista
06	manovale – badilante
07	piastrellista – posatore – lucidatore – marmista – pavimentista – levigatore
08	asfaltista – bitumatore – rullista – calderaio
09	verniciatore – tappezziere – imbianchino – decoratore – stuccatore
10	meccanico – tornitore – fresatore
11	magazziniere – guardiano – commesso
12	elettricista – idraulico – lattoniere – falegname
13	saldatore – giuntista – fabbro
14	scalpellino – selciatore
15	imp. calcestruzzi – attrezzista – cementista
16	fornellista
17	macchinista – escavatorista – compressorista – ruspista – palista - sondatore
18	cuoco
19	varie
20	capo squadra

N.B.: LA MANSIONE DEVE ESSERE INDICATA PER TUTTI I LAVORATORI, ANCHE PER GLI OPERAI COMUNI E GLI OPERAI IV LIVELLO

Ricordiamo che la mansione di CAPO SQUADRA attribuita ad un operaio (sia esso IV livello, specializzato o qualificato) comporta una MAGGIORAZIONE DEL 10% soggetta ad accantonamento ma non a contributi Cassa Edile.

Per gli apprendisti la mansione dovrà essere indicata sulla base della qualificazione da acquisire al termine dell'apprendistato.

Paga Oraria: indicare la paga oraria dell'operaio;

Superminimo: indicare l'importo dell'eventuale superminimo corrisposto all'operaio;

Tipo Superminimo: indicare se l'importo del superminimo indicato nel precedente campo si riferisce ad un superminimo orario (H) o mensile (M).

Imponibile G.N.F.: indicare l'importo della retribuzione (costituita da minimo di paga base più eventuale superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale., e.d.r., utile di cottimo e maggiorazione per i capo squadra)

corrisposta per le ore ordinarie e le festività (escluso il 4 novembre) sulla quale è stato calcolato l'accantonamento 14,20% per Gratifica Natalizia e Ferie.

Imponibile contributi Cassa Edile: indicare l'importo della retribuzione (costituita da MINIMO DI PAGA BASE più eventuale SUPERMINIMO, INDENNITÀ DI CONTINGENZA, INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE, ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE., E.D.R. e UTILE DI COTTIMO) per le ore ordinarie e le festività (escluso il 4 novembre) sulla quale sono calcolati contributi da versare alla Cassa Edile.

SI FA PRESENTE CHE SE IL LAVORATORE NON RICOPRE LA MANSIONE DI CAPOSQUADRA L'IMPORTO È UGUALE A QUELLO DEL CAMPO PRECEDENTE.

Imponibile T.F.R. indicare la retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto come meglio individuata dall'art. 33 del CCNL. Campo da compilare solamente nel caso di versamenti al Fondo di Previdenza.

Ore ordinarie: ore di lavoro normali prestate nel mese. Non devono essere indicate le ore di lavoro supplementare, straordinario e festivo eventualmente prestate dal lavoratore.

Devono essere indicate come ore normali e in misura intera quelle relative al giorno in cui avviene l'infortunio.

Ore malattia: ore di assenza per malattia, escluse le ore del periodo di carenza, che vanno indicate successivamente.

Ore infortunio: ore di assenza per infortunio o malattia professionale, escluso il giorno in cui avviene l'infortunio (da inserire nelle ore ordinarie) ed escluse le ore del periodo di carenza che vanno indicate successivamente.

Ore carenza: ore relative al periodo di carenza per eventi di malattie e/o infortunio nel mese.

Ore ferie: ore di ferie (di cui all'art. 15 CCNL) godute nel mese e retribuite tramite gli accantonamenti mensili alla Cassa Edile. Queste ore sono richieste in quanto valide ai fini del rimborso "intero" dei trattamenti di malattia ed infortunio. Si ricorda che le ore di ferie, previste dal CCNL nel limite di 160 ore annue, devono essere comunque esaurite entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione (come previsto dal Contratto integrativo provinciale).

Ore festività: ore relative alle festività pagate di cui all'art. 17 C.C.N.L. (escludendo il 4 novembre in quanto non soggetto ad accantonamento e contributi Cassa Edile e pertanto non valide ai fini assistenziali). A norma di legge e di contratto le festività devono essere retribuite in misura pari a 8 ore, tranne che per i lavoratori con contratto a tempo parziale, e il trattamento deve essere corrisposto anche in caso di assenza per: malattia (fino al raggiungimento del periodo di "comporto");

- infortunio (solo per le festività coincidenti con la domenica)
- congedo matrimoniale
- ferie
- sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore e C.I.G. a zero ore, fino a 2 settimane di durata per festività religiose e in ogni caso per le festività del 25/4 e 1/5. Per la festività del Santo Patrono la Cassa Edile riterrà dovuti gli accantonamenti e contributi per la festività patronale indicata per singolo operaio nel campo DATA FESTIVITÀ PATRONO;

Ore C.I.G.: ore di sosta per eventi meteorologici e altri eventi con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni. Queste ore non danno luogo ad accantonamento presso la Cassa Edile, ma sono richieste in quanto valide ai fini del rimborso "intero" dei trattamenti di malattia ed infortunio e dell'acquisizione del diritto alle prestazioni assistenziali da parte dei lavoratori.

Ore congedi: ore di assenza per i seguenti motivi:

- congedo matrimoniale
- assenza obbligatoria per maternità
- servizio militare.

Ore assenze giustificate: ore di assenza causate dalle seguenti motivazioni:

- permessi sindacali
- assemblee sindacali

- permessi retribuiti (88 ore di riposi annui retribuiti con il 4,95%)
- assenza facoltativa per maternità
- corsi di formazione
- provvedimenti disciplinari
- funzioni elettive
- congedi parentali
- provvedimento autorità giudiziaria
- ferie collettive non maturate
- ore dichiarate ad altre Casse Edili
- scioperi
- assenze ingiustificate sanzionate
- aspettativa non retribuita (durata minima 4 settimane per una sola volta all'anno)
- donazione sangue

Ore permessi non retribuiti: ore relative ai permessi non retribuiti previsti dal CCNL, cioè permessi individuali non retribuiti richiesti dal dipendente nel limite massimo di 40 ore annue.

Totale ore: totale delle ore indicate nei campi precedenti;

Accantonamento G.N.F. ore ordinarie e festività: importo della percentuale 14,20% calcolato sulle ore di lavoro normale prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 CCNL (art. 18, comma 1 e allegato D del CCNL).

Non sono pertanto da assoggettare ad accantonamento le ore di lavoro supplementare e straordinario e il trattamento economico corrisposto per la festività abolita del 4 novembre.

Accantonamento G.N.F. periodi malattia e infortunio: importo della percentuale calcolata durante l'assenza per malattia e infortunio (art. 18, comma 8 e allegato D del CCNL). Le percentuali da accantonare sono state evidenziate precedentemente al punto 2 del manuale. La retribuzione sulla quale calcolare tali percentuali è quella intera che avrebbe percepito l'operaio se avesse lavorato durante il periodo di assenza.

Si ricorda che l'accantonamento deve essere sempre corrisposto per il periodo di "carezza", a prescindere dalla corresponsione dei trattamenti integrativi di malattia e infortunio.

L'accantonamento 14,20% spettante per il giorno in cui avviene l'infortunio deve essere indicato unitamente a quello relativo alle ore ordinarie.

EVENTI DI MALATTIA E INFORTUNIO

Questa parte deve essere compilata solo per i lavoratori assenti nel mese per malattia, infortunio e malattia professionale per ottenere il rimborso dell'integrazione corrisposta dall'impresa, alle condizioni e nella misura indicata al punto 3 del manuale.

Data inizio malattia o infortunio: nella forma GG/MM/AA per la malattia si intende il primo giorno di inabilità certificato dal sanitario anche se cadente di domenica o in giorni festivi.

Per l'infortunio si intende il *giorno successivo* a quello dell'infortunio.

Questo campo deve essere sempre compilato anche se nel mese non è stato corrisposto alcun trattamento integrativo e anche nei mesi successivi a quello di insorgenza dell'evento riportando la data di inizio originaria.

Data fine malattia o infortunio: nella forma GG indicare il giorno in cui l'inabilità è finita, cioè l'ultimo giorno di assenza certificato dal sanitario e non quello di ripresa del lavoro.

Questa casella deve essere compilata solo a fine inabilità, mentre quando l'evento è in corso alla fine del mese va lasciata in bianco.

Tipo evento: indicare il tipo evento:

M = malattia I = infortunio

Ore assenza ingiustificata: nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui al CCNL, nel mese di calendario precedente l'inizio dell'evento di malattia o infortunio, indicare il numero di ore di assenza utilizzate per la riduzione del trattamento integrativo corrisposto al lavoratore.

Ricaduta: indicare se trattasi di ricaduta di un precedente evento.

Giorno ricaduta: indicare il giorno di ricaduta nel mese di denuncia.

Rimborso cassa edile: indicare L'IMPORTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA O INFORTUNIO DEL QUALE SI CHIEDE IL RIMBORSO, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL.

Per la determinazione dell'importo si rimanda a quanto precisato al punto 3).

FONDO PENSIONE PREVEDI

Adesione Fondo Prevedi: indicare se l'operaio aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI;

Tipo adesione TFR: indicare:

1. **ANTERIORE AL 28/04/1993** se la data di prima occupazione del lavoratore è antecedente al 28/04/1993 (quota TFR pari al 18%)
2. **POSTERIORE AL 28/04/1993** se la data di prima occupazione del lavoratore è successiva al 28/04/1993 (quota TFR pari al 100%)
3. **ANTE 28/04/1993 100% TFR** se la data di prima occupazione del lavoratore è antecedente al 28/04/1993 con versamento del 100% della quota TFR
4. **ADESIONE SUCCESSIVA AL 16/09/2010** con versamento dei soli contributi.

NON INDICARE se il lavoratore non aderisce alla Previdenza Complementare o aderisce in forma silente.

Modalità adesione: P = parziale (solo TFR) T = silenzio/assenso

% Contributo volontario: contributo eccedente il contributo minimo 1% che il lavoratore decide di destinare al Fondo Pensione.

Adesione dopo 01/01/2007: indicare: 1 = adesione precedente al 01/01/2007
2 = adesione successiva al 01/01/2007

Fondo prev. Complementare: indicare 1 = PREVEDI
2 = COOPERLAVORO
3 = FONDAPI

Data sottoscrizione mod. TFR: indicare la data di sottoscrizione, da parte del lavoratore del modulo TFR 1 o TFR 2

Scelta modulo TFR: indicare la scelta effettuata da lavoratore sul modulo TFR 1 e TFR 2 in relazione alla gestione del TFR selezionando:

AZ = 100% TFR AZIENDA/INPS
FP = 100% TFR a FONDO PREVIDENZA
NS = nessuna scelta
VI = 18% al FONDO – 82% AZIENDA/INPS

Prevedi contributo ditta: 1% dell'imponibile TFR a carico dell'impresa (da compilare solo se l'operaio aderisce al FONDO PREVEDI)

Prevedi contributo lavoratore: 1% dell'imponibile TFR a carico del lavoratore (da compilare solo se l'operaio aderisce al FONDO PREVEDI)

Prevedi quota TFR: quota del trattamento di fine rapporto destinata al Fondo Pensione in base alla scelta espressa su TFR 1 e TFR 2 oppure per adesione tacita.

Se FP o NS 100%
Se VI 18%

Prevedi contributo volontario: contributo eccedente il contributo minimo 1% che il lavoratore decide di destinare al Fondo Pensione.

NB: per gli impiegati delle imprese edili che abbiano aderito al PREVEDI, oltre ai campi previsti per la contribuzione al Fondo Pensioni, andranno indicati esclusivamente: cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, data e tipo assunzione e licenziamento, livello, mansione e indirizzo).

6. VERSAMENTO MENSILE

Il versamento può essere effettuato:

- 1) mediante bonifico bancario a favore del ns. c/c 23915/80 presso la BANCA CARIGE SPA di Sanremo, con valuta fissa per il beneficiario e utilizzando il modello scaricabile dal sito <http://mut.cnce.it> dopo aver ricevuto dalla Cassa Edile l' e-mail di conferma di avvenuta ricezione della Denuncia Mensile.

Poniamo all'attenzione che, ai fini dell'accettazione del bonifico, la banca ordinante dovrà indicare nella causale anche il codice numerico di 10 caratteri già prestampato in calce al modello, composto dal Codice Cassa Edile dell'Impresa (4) dal mese (2) e dall'anno (4).

Per l'impresa farà fede di versamento l'addebito effettuato dalla propria Banca. Sottolineiamo l'importanza di specificare la valuta fissa per il beneficiario, in quanto il conteggio degli eventuali interessi compensativi decorre dalla valuta d'accredito al nostro c/c.

N.B.: si precisa che il modello stesso **non deve essere trasmesso** alla Cassa Edile.

Le nostre **coordinate bancarie** sono:

IT89 J061 7522 7000 0000 2391 580

- 2) trasmettendo alla Cassa Edile assegno circolare o bancario **non trasferibile**, all'ordine "CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA", specificando l'impresa e il periodo di versamento con allegato il modello di versamento prestampato.

Il versamento deve essere eseguito entro il 20° giorno successivo al periodo di paga cui si riferisce. Dal 21° giorno verranno conteggiati gli interessi compensativi.

7. INTERESSI COMPENSATIVI

In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile gli interessi compensativi in misura pari al 50% del tasso minimo applicato dall'INPS per i casi di omissione contributiva (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 6 punti) da versare con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione

Scaduto il termine fissato per il pagamento degli interessi compensativi l'impresa verrà ritenuta irregolare.

8. APPALTI E SUBAPPALTI

Ai sensi ed in applicazione dell'Art. 18 della legge 55/90 e dell'ex art. 15 del C.C.N.L. le imprese Edili, in caso di assunzione o affidamento di appalti e subappalti, sono tenute ad inviarne comunicazione alla Cassa Edile.

Per tali comunicazioni la Commissione Nazionale per le Casse Edili ha predisposto vari moduli scaricabili dal nostro sito nella sezione "LE IMPRESE".

9. CIG APPRENDISTI PER EVENTI METEOROLOGICI

Con gli accordi di rinnovo dei CCNL edilizia del 18/06/2008 (industria) e del 23/07/2008 (artigianato) è stato previsto che, a partire dal 01/01/2009, gli apprendisti beneficiano del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

La prestazione sarà a carico della Cassa Edile e sarà pari all'80% della retribuzione oraria dell'apprendista, nei limiti dei massimali di legge. Tale prestazione verrà anticipata dal Datore di Lavoro che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa edile e verrà riconosciuta per un massimo di 150 ore/anno. L'integrazione aziendale compete agli apprendisti **solo se riferita**

a periodi non inferiori ad una giornata di lavoro, pertanto, interruzioni solo per una frazione di giornata non daranno diritto al trattamento economico.

CERTI DI TROVARE STRETTA OSSERVANZA DELLE NORME RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE, LA CASSA EDILE RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO.